Spedizione in abbonamento postale

Anno 95° — Numero 160

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 16 luglio 1954 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 13 luglio 1954, n. 439.

Disposizioni sui concorsi a cattedre universitarie.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre universitarie sono designate, mediante elezione, dai professori di ruolo e fuori ruolo componenti il Consiglio delle Facoltà cui appartiene la materia a concorso.

Agli effetti del precedente comma le Facoltà di scienze politiche sono considerate come Facoltà di giurisprudenza; le Facoltà di magistero, l'Istituto superiore orientale di Napoli, gli Istituti superiori di magistero pareggiati, come Facoltà di lettere e filosofia; l'Istituto superiore di economia e commercio di Venezia e l'Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano — limitatamente ai professori titolari di discipline del corso di laurea in lingue e letterature straniere — come Facoltà di lettere e filosofia; l'Istituto superiore navale di Napoli, come Facoltà di economia e commercio, per quanto attiene ai professori titolari di discipline della Sezione di economia marittima, e come Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, per quanto attiene ai professori di discipline della Sezione nautica; le Scuole di ingegneria aeronautica come Facoltà di ingegneria.

Art. 2.

Con i professori di cui al precedente articolo sono chiamati a votare, per ciascun concorso, i professori di ruolo e fuori ruolo, titolari, in altre Facoltà, della disciplina a concorso e di discipline affini, da determinarsi con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, su conforme parere della Sezione I del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Art. 3.

I professori di ruolo che intendono prendere parte ad un concorso non possono partecipare alle votazioni per la costituzione della Commissione giudicatrice; se vi partecipano, sono esclusi dal concorso.

Non possono essere compresi nelle designazioni:

a) i professori che fanno parte della Sezione I del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

b) i professori che abbiano fatto parte delle Commissioni di entrambi gli ultimi due concorsi per la materia.

La disposizione di cui alla lettera *b*) si applica, tuttavia, nei confronti dei professori della materia a concorso, soltanto se — all'atto delle designazioni — i professori ordinari, di ruolo e fuori ruolo, della materia stessa siano in numero superiore ai cinque.

Art. 4.

Le votazioni si effettuano a schede segrete.

Ciascun votante ha diritto di includere nella sua scheda due nomi di professori, di ruolo o fuori ruolo, ordinari della materia a concorso o di materia strettamente affine.

Possono essere designati cultori della materia soltanto in mancanza di professori ordinari, di ruolo o fuori ruolo, della disciplina.

Il Ministro chiama a far parte della Commissione i cinque che hanno raggiunto il maggior numero di voti, in possesso dei requisiti di cui alla presente legge.

Art. 5.

Le modalità per le votazioni sono stabilite con decreto ministeriale.

Lo scrutinio delle votazioni è effettuato dal presidente della Sezione I del Consiglio superiore della pubblica istruzione assistito da due professori titolari.

Art. 6.

Qualora per gravi ragioni, da valutarsi dal Ministro per la pubblica istruzione, uno dei commissari eletti declini l'incarico, viene fatto luogo alla sua sostituzione con il designato che segue nell'ordine dello scrutinio delle votazioni.

Salvo il caso di comprovata forza maggiore, non possono essere presentate dimissioni dopo che la Commissione abbia iniziato i propri lavori collegiali, nè gli stessi lavori possono essere aggiornati.

I commissari che non ottemperino alle disposizioni del presente articolo saranno immediatamente sostituiti e non potranno essere designati a far parte delle Commissioni dei due successivi concorsi per la materia. L'ineleggibilità è dichiarata dal Ministro, sentita la Sezione I del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

I commissari che intendano far risultare il proprio dissenso hanno facoltà di redigere apposita relazione di minoranza, che — insieme con la relazione di maggioranza e con le eventuali osservazioni della maggioranza stessa sulla relazione di minoranza — viene dal Ministro rimessa alla Sezione I del Consiglio superiore della pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 73 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Art. 7.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai concorsi indetti nell'anno accademico 1953-54.

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 luglio 1954

EINAUDI

SCELBA — MARTINO — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1954, n. 440

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di via A. Saffi di Parma.

N. 440. Decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di via A. Saffi di Parma viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli* DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1954
Atti del Governo, registro n. 84, foglio n. 40. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1954, n. 441.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di via Rigotti di Cremona.

N. 441. Decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di via Rigotti di Cremona viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1954
Atti del Governo, registro n. 84, foglio n. 13. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 febbraio 1954, n. 442.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola secondaria di avviamento professionale statale a tipo industriale di Finale Ligure (Savona).

N. 442. Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola secondaria di avviamento professionale statale a tipo industriale di Finale Ligure (Savona) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1954
Atti del Governo, registro n. 84, foglio n. 38. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 febbraio 1954, n. 443.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto magistrale statale di Veroli (Frosinone).

N. 443. Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto magistrale statale di Veroli (Frosinone) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1954
Atti del Governo, registro n. 84, foglio n. 41. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 febbraio 1954, n. 444.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola secondaria di avviamento professionale statale a tipo commerciale « L. Negrelli » di Albano Laziale.

N. 444. Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola secondaria di avviamento professionale statale a tipo commerciale « L. Negrelli » di Albano Laziale viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1954
Atti del Governo, registro n. 84, foglio n. 55. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 febbraio 1954, n. 445.

Autorizzazione alla Cassa scolastica dello statale Istituto tecnico commerciale e per geometri « C. Cavour » di Vercelli ad accettare una donazione.

N. 445. Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dello statale Istituto tecnico commerciale e per geometri « C. Cavour » di Vercelli viene autorizzata ad accettare la donazione di nominali L. 81.000 in titoli di Stato, disposta al fine di istituire, col relativo reddito, un premio di studio annuale intitolato al nome del prof. Vittorio Francesco.

Visto, *il Guardasigilli* DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1954
Atti del Governo, registro n. 84, foglio n. 37. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 febbraio 1954, n. 446.

Autorizzazione alla Cassa scolastica dell'Istituto tecnico commerciale statale « C. P. Secondo » di Como ad accettare una donazione.

N. 446. Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto tecnico commerciale statale « C. P. Secondo » di Como viene autorizzata ad accettare la donazione di nominali L. 93.000 in titoli di Stato, disposta al fine d'incrementare il patrimonio del premio di studio « prof. Luigi Ponci ».

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1954
Atti del Governo, registro n. 84, foglio n. 32. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 febbraio 1954, n. 447.

Autorizzazione alla Cassa scolastica della Scuola secondaria di avviamento professionale statale a tipo commerciale « A. Usodimare » di Genova ad accettare una donazione.

N. 447. Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola secondaria di avviamento professionale statale a tipo commerciale « A. Usodimare » di Genova viene autorizzata ad accettare la donazione di nominali L. 50.000 in titoli di Stato disposta al fine di istituire, col relativo reddito, un premio di studio annuale intitolato al nome della signora Giuseppina Olivari ved. Ferrero.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1954
Atti del Governo, registro n. 84, foglio n. 24. — CARLOMAGNO

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1954.

Costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Azienda Rilievo Alienazione Residuati (A.R.A.R.) per l'esercizio 1954.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 29 ottobre 1945, n. 683, relativo alla creazione, presso il Ministero della ricostruzione, di un'Azienda per i residuati di guerra;

Visto il decreto luogotenenziale 23 novembre 1945, n. 793, recante norme per la gestione dell'Azienda autonoma per i residuati di guerra e la nuova denominazione di « Azienda Rilievo Alienazione Residuati » (A.R.A.R.);

Visto il decreto luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 824, concernente la soppressione del Ministero della ricostruzione e devoluzione delle sue attribuzioni;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 30 gennaio 1947, n. 11, recante modificazioni al regio decreto 17 maggio 1946, n. 483, riguardante il Consiglio di amministrazione dell'Azienda Rilievo Alienazione Residuati (A.R.A.R.);

Visto l'art. 4 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1947, n. 1223;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Per l'esercizio 1954 il Consiglio di amministrazione dell'Azienda Rilievo Alienazione Residuati (A.R.A.R.) è così costituito:

Presidente:

prof. Ernesto Rossi.

Consiglieri:

ing. Giovanni Di Raimondo, direttore generale delle Ferrovie dello Stato; dott. Benvenuto Bertone, ragioniere generale dello Stato; dott. Luigi Attilio Iaschi; ing. Giuseppe Bianchi; ing. Stefano Brun; conte Ettore Carafa D'Andria; dott. Emilio De Marchi; dott. Francesco Manzitti; dott. Alfonso Rossetti; dott. Carlo Petrocchi; avv. Leopoldo Piccardi; gen. Fedele De Giorgi; prof. avv. Arturo Caputo e dott. Carlo Marzano.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 luglio 1954

Il Ministro per i trasporti
MATTARELLA

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Il Ministro per l'industria e commercio
VILLABRUNA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1954
Registro n. 50 bilancio Trasporti, foglio n. 67. — LAMICELA

(3442)

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1954.

Determinazione dell'addizionale per le spese di accertamento da riscuotere in aumento all'importo dei contributi agricoli unificati per l'anno 1954.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il penultimo comma dell'art. 9 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, concernente la determinazione dell'addizionale da riscuotere in aumento all'importo dei contributi unificati in agricoltura, a titolo di spese per l'accertamento dei contributi stessi;

Sentita la Commissione centrale per il servizio di compilazione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e la riscossione dei contributi unificati in agricoltura, di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere alla determinazione di detta addizionale per l'anno 1954;

Decreta:

Articolo unico.

Per l'anno 1954 l'addizionale per le spese di accertamento da riscuotersi in aumento all'importo dei contributi unificati in agricoltura, dovuti per il predetto anno, è determinato nella misura del 5 per cento dei contributi stessi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 luglio 1954

Il Ministro: VIGORELLI

(3373)

ORDINANZA DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA PUBBLICA 30 giugno 1954.

Divieto d'importazione di bestiame per la profilassi della peste bovina.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Riconosciuta la necessità di adottare misure di polizia veterinaria per impedire che il commercio internazionale degli animali, delle carni e degli altri prodotti ed avanzi animali possa costituire pericolo d'importazione della peste bovina nel territorio nazionale;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il disposto dell'art. 47 del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 febbraio 1954, n. 320;

Ordina:

Art. 1.

Sono vietati l'importazione ed il transito nel territorio della Repubblica:

a) dei ruminanti di qualsiasi specie e dei suidi;

b) delle rispettive carni, eccettuate quelle preparate in scatola nonchè le conserve di carne, i brodi, gli estratti ed affini;

c) dei grassi animali eccettuati quelli fusi;

d) dei prodotti ed avanzi animali che non si trovino allo stato di secchezza o comunque nelle condizioni stabilite dall'art. 56 del sopracitato regolamento di polizia veterinaria:

provenienti dalla Turchia; dall'Asia, eccettuata l'isola di Cipro; dall'Africa, eccettuati la Libia, la Tunisia, l'Algeria, il Marocco, l'Unione del Sud Africa e la Rhodesia del Sud.

Art. 2.

L'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, in deroga al divieto di cui sopra, può autorizzare di volta in volta, su richiesta degli enti direttamente interessati, l'importazione dei ruminanti di qualsiasi specie e dei suidi destinati al rifornimento dei giardini zoologici, dei serragli in genere e degli istituti sperimentali.

Detti animali devono essere importati attraverso il porto e l'aeroporto di Napoli ed il loro sbarco è consentito dal veterinario di porto soltanto su dichiarazione scritta del comandante della nave o dell'aeromobile attestante che durante il viaggio non si è verificato alcun caso anche sospetto di peste bovina o di altra malattia infettiva.

Non è consentito lo scarico dei foraggi, dei mangimi, della paglia o di altro materiale da lettiera residuati a bordo.

Dal porto o aeroporto di sbarco gli animali devono essere trasportati direttamente nell'apposito parco quarantenario e di acclimatazione del Fusaro ed ivi subire, prima di essere ammessi a libera pratica, un periodo di osservazione di almeno sessanta giorni.

Art. 3.

L'ordinanza del Ministero dell'interno 6 gennaio 1923, concernente il divieto di importazione dei ruminanti, delle rispettive carni e dei prodotti ed avanzi animali da paesi colpiti da peste bovina è abrogata.

Art. 4.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà applicazione a decorrere dal giorno di entrata in vigore del regolamento di polizia veterinaria.

Roma, addì 30 giugno 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(3404)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione di zone venatorie di ripopolamento e cattura

Per il periodo 1° agosto 1954-31 luglio 1957, i fondi siti nei comuni di Piandimeleto e Frontino (Pesaro), dell'estensione di ettari 620 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord: torrente Mutino, fosso Linara, strada Cà la Tonia, convento Montefiorentino e San Sisto;

ovest: fosso Castiglione;

sud ed *est*: fosso di Cerreto e strada Calzoppo, Calbega, Calaiola, Valbona e la Bottega.

Per il periodo 1° agosto 1954-31 luglio 1957, i fondi siti nel comune di San Lorenzo in Campo (Pesaro), dell'estensione di ettari 350 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

San Lorenzo in Campo-ponte della Fornace; strada Palermo-molino Federici; Riofreddo-Ponteverde; strada provinciale Cesanese (Mirabello); scuole San Giovanni-Passo Fratterosa; ponte Rotto-San Lorenzo in Campo.

Per il periodo 1° agosto 1954-31 luglio 1957, i fondi siti nel comune di Orciano (Pesaro), dell'estensione di ettari 500 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord: Montebello;

ovest: passo dei Vergineti di Barchi;

est: strada comunale di monte Pietro di Orciano;

sud: Orciano.

Per il periodo 1° agosto 1954-31 luglio 1957, i fondi siti nel comune di Sant'Angelo in Vado (Pesaro), dell'estensione di ettari 800 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord: strada comunale di Sant'Angelo in Vado-Piobbico;

ovest e *sud*: fosso detto dell'Ospitaletto;

est: corsi d'acqua e strada che ininterrottamente abbracciano la zona.

Per il periodo 1° agosto 1954-31 luglio 1957, i fondi siti nel comune di Calestano (Parma), dell'estensione di ettari 397 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord: strada provinciale Berceto-Calestano, da La Linara a La Costa;

est: rio Casarola e confine col comune di Corniglio;

sud: rio Casarola;

ovest: rio Arso e strada provinciale per Parma.

Per il periodo 1° agosto 1954-31 luglio 1957, i fondi siti nel comune di Lesignano Bagni (Parma), dell'estensione di ettari 735 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

ovest: strada Torrechiara-Langhirano;

est: strada Lesignano Bagni-Stadirano-Langhirano;

sud: stessa strada, da quota 410 a Langhirano;

nord: strada che parte dalla Chiesa di Lesignano Bagni (quota 252) fino all'incrocio con la strada Torrechiara-Langhirano.

Per il periodo 1° agosto 1954-31 luglio 1957, i fondi siti nel comune di Pergola, frazione Cartoceto (Pesaro), dell'estensione di ettari 366 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord: confine fra Pergola e Fossombrone;

sud-ovest: strada consorziale monte Rolo-Cartoceto;

est: strada comunale monte Rolo-monte Vecchio, fino al bivio della strada vicinale Piano Rotondo, proseguendo fino al Valsopra;

ovest: torrente Tarugo.

Per il periodo 1° agosto 1954-31 luglio 1957, i fondi siti nel comune di Bore (Parma), dell'estensione di ettari 310 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord: confine fra la provincia di Parma e quella di Piacenza fino allo spartiacque di monte Rigollo, da qui linea fra quota 603 fino a quota 400;

est: rio Stirone;

sud: rio Biazza; rio dell'acqua Bianca e costone di col Mezzano;

ovest: confine fra la provincia di Parma e Piacenza.

(3359)

Rinnovo di zone venatorie di ripopolamento e cattura

La zona di ripopolamento e cattura di Dronero (Cuneo), dell'estensione di ettari 400 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 29 giugno 1951, viene rinnovata fino al 30 giugno 1957.

La zona di ripopolamento e cattura di Bagnasco (Cuneo), dell'estensione di ettari 311 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 9 luglio 1951, viene rinnovata fino al 30 giugno 1957.

La zona di ripopolamento e cattura di Prazzo (Cuneo), della estensione di ettari 420 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 18 agosto 1951, viene rinnovata fino al 30 giugno 1957.

La zona di ripopolamento e cattura di Toirano (Savona), della estensione di ettari 550, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 4 giugno 1951, viene rinnovata fino al 30 giugno 1957.

La zona di ripopolamento e cattura di Casteldelpiano (Grosseto), della estensione di ettari 310 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 23 marzo 1951, viene rinnovata fino al 30 giugno 1957.

La zona di ripopolamento e cattura di Montechiarugolo (Parma), della estensione di ettari [illegible], i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 11 agosto 1949, viene rinnovata fino al 30 giugno 1957.

La zona di ripopolamento e cattura di Scansano (Grosseto), della estensione di ettari 500 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 26 luglio 1951, viene rinnovata fino al 30 giugno 1957.

(3382)

Divieti di caccia e uccellagione

Fino al 30 giugno 1956, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Cuneo, della estensione di ettari 750 circa, compresa nel comune di Mango, delimitata dai seguenti confini:

dal paese Borgo Battuti, strada comunale Mango-San Donato fino al confine con Cossano (località Auri) poi località Auri e confine Mango-Cossano passando per le località Pio-Cascinot-Terrabianca (o Meistro)-Flori-Re-Canova-Boschi-Patui Montabile indi strada comunale Martini-Navirotto-Sant'Adriano-Grancia-Mango.

Fino al 30 giugno 1956, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Cuneo, della estensione di ettari 445 circa, compresa nel comune di Piozzo, delimitata dai seguenti confini:

sponda sinistra del fiume Tanaro, dal vecchio ponte natante di Piozzo fino alla regione Salmazza, quindi confine tra il comune di Piozzo e Farigliano fino al rio Sordo; detto rio fino alla località Vacchinotto; da qui strada vicinale che, partendo dalla zona Vacchino, sale alla regione Cornagliera, attraversa le regioni Roverde, San Michele, Verne raggiunge la chiesa di San Bobbo, scende alla via vecchia di San Bobbo fino alla regione Filatura; quindi attraversa la via Garibaldi, un breve tratto della via Carrù, la piazza Draperis, piazza Doglia, via Crispi e la via vecchia del Navetto raggiunge il vecchio ponte natante di Piozzo.

Fino al 30 giugno 1956, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Cuneo, della estensione di ettari 940 circa, compresa nel comune di Bagnolo Piemonte, delimitata dai seguenti confini:

strada Bagnolo-Barge fino all'incontro del confine del comune di Barge; confine di Barge fino all'incontro del torrente Grana; torrente Grana (sponda sinistra) fino all'incontro con la strada provinciale Bagnolo-Barge.

Fino al 30 giugno 1956, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Cuneo, della estensione di ettari 1159 circa, compresa nei comuni di Dogliani e Belvedere Langhe, delimitata dai seguenti confini:

strada San Quirico fino all'incontro con la strada proveniente da San Giorgio; periferia sud-est di Dogliani fino alla Fornace; strada provinciale per Farigliano fino a Ghiacciaio, km. 16° e cioè fino al confine con il comune di Farigliano; confine con il comune di Farigliano fino alla strada che da Dogliani porta a Murazzano; detta strada per bricco Casale fino alla periferia nord di Belvedere Langhe quota [illegible] da quota [illegible] strada per bricco del Castellaccio; strada per Pieragrumba, breve tratto a nord di Piangrumbo e quindi [illegible] 294 [illegible] che da Bonvicino porta a Dogliani; detta strada per Codovilla, fino alla località San Quirico.

Fino a nuova disposizione, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Cuneo, della estensione di ettari [illegible] circa, compresa nel comune di Mondovì, località Piana San Quintino, delimitata dai seguenti confini:

strada provinciale di San Quintino per Carrù, dal bivio con la strada comunale della Gratteria fino alla Madonna del Carmine al bivio della strada per Villero, detta strada [illegible] Villero fino alla sua ricongiunzione con la predetta strada di San Quintino; strada di San Quintino fino alla rocca del Villero; linea a levante tramediante la rocca del Villero fino alla sponda sinistra del fiume Tanaro; sponda sinistra del fiume Tanaro fino alla confluenza del torrente Pesio; sponda destra del torrente Pesio, dalla sua confluenza col fiume Tanaro fino al ponte della Gratteria; strada comunale della Gratteria, dal ponte suddetto fino alla sua congiunzione con la strada provinciale di San Quintino per Carrù.

Fino al 30 giugno 1956, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Cuneo, della estensione di ettari 486 circa, compresa nel comune di Monforte d'Alba, delimitata dai seguenti confini:

strada provinciale Monforte-Dogliani, dal concentrico di Monforte fino all'incrocio del confine Monforte-Dogliani; confine Monforte-Dogliani fino all'incrocio del confine tra Monforte-Dogliani-Roddino; confine Monforte-Roddino fino all'incrocio della strada vicinale tendente al cascinale Gabuti di Roddino; detta strada fino all'incrocio della strada provinciale Roddino-Monforte, indi strada provinciale Roddino-Monforte, fino al concentrico di Monforte.

Fino al 30 giugno 1956, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Cuneo, della estensione di ettari 743 circa, compresa nel comune di Barge, delimitata dai seguenti confini:

confine con il comune di Bagnolo fino alla strada che per Colla Trala e San Grato porta alla periferia di Barge; periferia nord e periferia est di Barge fino alla strada che a nord del torrente Ghiandone porta alla Crocetta, San Mar-

tino, C. Bellina; indi strada che per C. Fornace, C. Biancona, C. Cotella, raggiunge il torrente rivo Secco fino al congiungimento con il confine della provincia di Torino; detto confine fino al confine con il comune di Bagnolo.

Fino al 30 giugno 1956, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Cuneo, della estensione di ettari 239 circa, compresa nei comuni di Corneliano d'Alba e Montaldo Roero, delimitata dai seguenti confini:

dall'abitato di Corneliano Alba, strada provinciale Alba-Carmagnola fino al bivio cimitero comunale di Corneliano; da questi strada provinciale per Canale fino al bivio strada San Rocco; da questo bivio fino all'abitato San Rocco; vecchia strada Pella fino a quota 247; da questa a quota 336, cascina Battagli, indi strada la Valle fino al raggiungimento dell'abitato di Corneliano; via Pesio fino alla strada provinciale Alba Corneliano.

(3383)

Rinnovo ed ampliamento di zona venatoria di ripopolamento e cattura

La zona di ripopolamento e cattura di Narni, località Capitone (Terni), di cui al decreto Ministeriale 2 agosto 1951, viene rinnovata fino al 30 giugno 1957, ed ampliata su fondi contigui della estensione di ettari 200, assumendo così la superficie complessiva di ettari 800.

Detta zona resta così delimitata:

nord: mulattiera che dall'incrocio della strada provinciale Amelia-Montecastrilli, a quota 356, passando da C. Colle Santo, conduce al podere la Casella, a quota 181;

est: proseguimento della strada campestre che dal podere Casella, passando per il podere villa Mara Alta, conduce al fosso Calamone, a quota 150;

sud: fosso Calamone, da quota 150 a quota 299, quindi strada campestre fino all'incontro con strada provinciale Amelia-Montecastrilli, a quota 308;

ovest: strada provinciale Amelia-Montecastrilli, da quota 308 fino a quota 356.

(3402)

Rinnovo, permuta di fondi ed ampliamento di zona venatoria di ripopolamento e cattura

La zona di ripopolamento e cattura di Quistello (Mantova), di cui al decreto Ministeriale 5 agosto 1948, e 5 agosto 1951, viene rinnovata fino al 30 giugno 1957.

Detta zona, a seguito di permuta di fondi, assume la superficie di ettari 343 e resta così delimitata:

est: strada comunale Zocca;

nord: strada comunale argine del fiume Secchia;

ovest: strada comunale argine del fiume Secchia;

sud: strada comunale dei Saliceti e strada comunale Sanguinetto.

(3403)

Riconoscimento della natura di consorzio di bonifica ai Consorzi di Bidoggia e Grassaga, con sede in Oderzo (Treviso).

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1954, registrato dalla Corte dei conti l'11 giugno successivo, al registro n. 10, foglio n. 195, è stata riconosciuta la natura di consorzio di bonifica ai Consorzi di Bidoggia e Grassaga, con sede in Oderzo (Treviso).

(3411)

Trasferimento dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di una zona di terreno sita nel comune di Precenicco (Udine).

Con decreto 18 giugno 1954, n. 645, del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto col Ministro per le finanze, è stato trasferito dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato una zona di terreno, non più occorrente alle esigenze della bonifica della Bassa Friulana, riportata sul catasto del comune di Precenicco (Udine) con i mappali 397/*b* porz. 397/*c*, 397/*d* per complessivi mq. 670.

(3412)

Revoca della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Fermignano e costituzione della medesima in « zona 23 » (Pesaro).

La zona di ripopolamento e cattura di Fermignano (Pesaro), di cui ai decreti Ministeriali 16 agosto 1939, 6 settembre 1942, 23 agosto 1946, 19 luglio 1948 e 12 giugno 1951, della estensione di ettari 250, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 16 agosto 1939, viene revocata. Nella suddetta zona la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, rimangono vietate, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 31 marzo 1955.

(3413)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 159

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 15 luglio 1954

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,82	641 —
» Firenze	624,80	640 —
» Genova	624,80	640,50
» Milano	624,81	641 —
» Napoli	624,85	639,60
» Palermo	—	—
» Roma	624,80	641,625
» Torino	624,85	639 —
» Trieste	624,82	—
» Venezia	624,88	641,50

Media dei titoli del 15 luglio 1954

Rendita 3,50 % 1906	63,075
Id. 3,50 % 1902	62,70
Id. 3 % lordo	92 —
Id. 5 % 1935	93,725
Redimibile 3,50 % 1934	80,075
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,40
Id. 5 % (Ricostruzione)	90,55
Id. 5 % 1936	91,15
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,20
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,125
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,90
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,825
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	96,65

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 15 luglio 1954

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit. 624,80
1 dollaro canadese	» 641,31

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit. 1749,45

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Egitto	» 1794,55	» lira egiziana
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Diario delle prove scritte del concorso a sedici posti di ispettore in prova (gruppo A) nel ruolo del personale tecnico di vigilanza dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale n. 3 (12)P.I/a3 in data 11 gennaio 1954, registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 1954, al registro n. 46, foglio n. 45, con il quale è stato indetto un concorso per esami a sedici posti di ispettore in prova nel ruolo del personale tecnico di vigilanza (gruppo *A*) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Ritenuta la necessità di stabilire il diario delle prove scritte d'esame del concorso di cui trattasi in conformità di quanto disposto dall'art. 13 del decreto suddetto;

Decreta:

Le prove scritte d'esame del concorso per sedici posti di ispettore in prova nel ruolo del personale tecnico di vigilanza (gruppo *A*) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, avranno luogo in Roma nei giorni 28, 29, 30 e 31 luglio 1954.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 6 luglio 1954

Il Ministro: MATTARELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1954
Registro n. 50 bilancio Trasporti, foglio n. 48

(3441)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte, grafiche e pratiche degli esami di abilitazione all'insegnamento della stenografia, dattilografia e calligrafia negli istituti medi di istruzione.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visti i decreti Ministeriali 20 febbraio 1954, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 25 febbraio 1954, con i quali sono stati banditi gli esami di abilitazione all'insegnamento della stenografia, dattilografia e calligrafia negli istituti medi di istruzione;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 21 giugno 1954, n. 83306/12463, con la quale si concede il nulla-osta per lo svolgimento degli esami stessi;

Decreta:

Art. 1.

Il diario delle prove scritte, grafiche e pratiche degli esami di abilitazione anzidetti è stabilito come segue:

21 e 22 ottobre 1954: esame di stenografia; prova scritta: Palazzo degli Esami, Roma;

23 ottobre 1954: esame di stenografia; prova pratica: Palazzo degli Esami, Roma;

25 ottobre 1954: esame di dattilografia; prova scritta: Istituto tecnico « Gioberti », Roma;

26 ottobre 1954: esame di dattilografia; prove scritta e grafica; Istituto tecnico « Gioberti », Roma;

27 ottobre 1954: esame di dattilografia; prova grafica; Istituto tecnico « Gioberti », Roma;

28 ottobre 1954: esame di calligrafia; prova scritta; Istituto tecnico « Q. Sella », Roma;

29 e 30 ottobre 1954: esame di calligrafia; prova grafica; Istituto tecnico « Q. Sella », Roma.

Art. 2.

I candidati dovranno intervenire alle prove di esame nei giorni indicati dal presente diario, senza attendere alcun speciale invito, e dovranno presentarsi muniti del documento personale di riconoscimento e di quanto occorre per scrivere, tranne la carta che sarà fornita debitamente timbrata dal Ministero.

Tutte le prove avranno inizio alle ore 8.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 luglio 1954

Il Ministro: MARTINO

(3443)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Modificazione al decreto Ministeriale 3 aprile 1954, riguardante il concorso per la nomina di centotrenta ufficiali di complemento del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale in data 3 aprile 1954, con il quale è indetto un concorso per l'ammissione ad un corso di centotrenta allievi ufficiali per la nomina a sottotenente di complemento del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici (registrato alla Corte dei conti addì 4 maggio 1954, registro n. 19 Ministero difesa-Aeronautica, foglio n. 399);

Decreta:

Articolo unico.

Possono partecipare al concorso per l'ammissione ad un corso di centotrenta allievi ufficiali per la nomina a sottotenente di complemento del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, se aspiranti alla 2ª categoria, anche i giovani in possesso del diploma di abilitazione rilasciato da Istituti tecnici industriali e per geometri.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 28 aprile 1954

p. *Il Ministro:* SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1954
Registro n. 24 Difesa-Aeronautica, foglio n. 31. — RAPISARDA

(3423)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.